

Convenzione di tirocinio di formazione e orientamento in psicoterapia

(ai sensi dell'art. 8, comma 4b del regolamento n.509/1998)

TRA

l'ASL RIETI, di seguito "Azienda ospitante" C.F. e P. IVA 00821180577, con sede legale in Rieti, Via del Terminillo n. 42 C.A.P. 02100, nella persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante Dott. Mauro Maccari, nato a Roma il 12/01/1959, - Deliberazione del Direttore Generale n.1/DG/2025 del 01/04/2025, per la carica domiciliato in Rieti, Via del Terminillo n. 42 d'ora in poi denominato "Soggetto Ospitante"

E

La Scuola di Analisi Transazionale SIFP di seguito denominata "SIFP" con sede legale in Roma Via F. Paulucci de' Calboli, n. 5 c.a.p. 00195, P. Iva 11404651009 nella persona del Rappresentante Legale dott.ssa Claudia Filipponi, nata a Teramo, il 14/12/1971

PREMESSO CHE

- l'articolo 3 della legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie;
- ai sensi degli art. 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole sono tenuti ad effettuare un tirocinio formativo annuale presso strutture pubbliche o enti privati/accreditati col Servizio Sanitario Nazionale, nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza;
- l'O.M. 10 dicembre 2004 e la circolare MIUR (prot. n. 2563 del 29/05/2008) prevedono che, nell'atto di convenzione debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall' art.8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge l'attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi della Scuola promotrice che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

L'Azienda ospitante assicura all'interno dei propri servizi l'espletamento delle attività di psicoterapia e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, secondo quanto previsto dall' art.8 del Regolamento n. 509/1998.

L'Azienda ospitante e la SIFP concordano che un massimo di n.3 allievi iscritti ai corsi di formazione in psicoterapia del proprio istituto formativo, svolgano annualmente il proprio tirocinio presso le strutture dell'Azienda ospitante e sedi distaccate, per un totale di 150 ore annue per ciascun allievo, anche cumulabili.

L'Ente ospitante si riserva la facoltà di accettazione del numero di domande dei tirocinanti in base al numero di tutor disponibili per l'attività di tirocinio in questione.

I nominativi degli allievi, che potranno usufruire dell'attività di tirocinio verranno comunicati all'amministrazione dell'Azienda ospitante che provvederà a svolgere dei colloqui di valutazione, al fine di ammetterli a partecipare al tirocinio, presso le proprie unità operative.

Gli allievi che possono partecipare sono gli specializzandi laureati (esclusivamente in medicina e/o psicologia) abilitati all'esercizio delle rispettive professioni e iscritti ai corsi di specializzazione.

Art. 2

Per l'attuazione del rapporto di collaborazione di cui all'art. 1, della durata di 1 anno si precisa quanto segue:

- A. Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera d) della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro e non richiede alcun aggravio economico per l'Azienda ospitante.
- B. Le attività di tirocinio saranno svolte sotto la supervisione e il coordinamento di uno psicoterapeuta individuato dall'amministrazione dell'Azienda ospitante che avrà funzione di tutor, garantendo ai tirocinanti l'elaborazione delle esperienze.
- C. Per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - il nominativo del tutor dell'Azienda ospitante;
 - gli obiettivi e la modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno dell'Azienda ospitante;
 - i termini della polizza assicurativa per la responsabilità civile e la polizza INAIL infortuni a carico della SIFP che copre gli specializzandi per l'attività di tirocinio presso l'Azienda ospitante;
 - le strutture dell'Azienda ospitante con specifica finalizzazione all'attività di psicoterapia e diagnosi clinica presso cui sarà svolto il tirocinio.

Art. 3

I tirocinanti sono inoltre tenuti a:

- firmare le presenze;
- osservare le norme disciplinari previste per il personale di ruolo dello stesso profilo professionale;
- mantenere il segreto professionale e le norme di riservatezza previste dal regolamento aziendale sulla Privacy (Legge n.196/2003) riguardanti utenti e operatori;
- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- compilare la dichiarazione di essere stato informato sui rischi specifici in ambito aziendale.

La violazione di queste norme o condotte incompatibili con un corretto funzionamento della struttura, comportano la sospensione della frequenza.

Art.4

Eventuali modifiche della presente convenzione dovranno preventivamente essere sottoposte all'esame degli organi deliberanti delle parti convenute.

Art.5

Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento EU/2016/679/ e s.m.i., danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto previsto dalla predetta normativa europea. In riferimento al Servizio oggetto della presente convenzione, la Scuola di Analisi Transazionale - SIFP di Roma accetta di essere nominata, Responsabile del trattamento ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 del citato Regolamento 2016/679/UE e s.m.i. La Scuola di Analisi Transazionale - SIFP di Roma, a tal proposito, sotto la propria esclusiva responsabilità, conferma di ben conoscere il Regolamento 2016/679/UE e s.m.i. nonché ogni Provvedimento emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto al Servizio oggetto del presente rapporto convenzionale, la puntuale applicazione della citata normativa e, in particolare, l'adequatezza delle misure di sicurezza adottate, nonché della formazione conferita in materia di privacy ai propri soci/collaboratori/dipendenti coinvolti nell'adempimento delle obbligazioni previste dal presente provvedimento.

Art. 6

Le attività connesse alla presente convenzione non comportano impegno di spesa da parte dell'Azienda ospitante.

Art. 7

Al termine del tirocinio annuale l'Azienda ospitante provvederà a rilasciare un attestato di frequenza relativo alle 150 ore annue svolte in riferimento al tirocinio Legge 56/89.

Art. 8

L'Azienda ospitante si impegna ad assolvere agli obblighi indicati dal D.Lgs. 81/2008 nel Titolo III. Capo II artt. 74 -75 "Uso dei dispositivi individuali di protezione" nel Titolo IX- Capo III art.257 "Informazione", quando previsti.

L'autorizzazione all'accesso nelle strutture dell'ASL Rieti è subordinata agli adempimenti del Soggetto promotore (Scuola) previsti dal D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni:

1. Avvenuta formazione di base in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (art. 37 D.Lgs 81/2008 e s.m.i.).
2. Certificazione del Medico Competente del soggetto promotore, rilasciata sulla base della valutazione dei rischi effettuata dal Servizio Prevenzione e Protezione all'ASL Rieti e contenuta nella apposita scheda compilata dal Dirigente Responsabile della struttura in cui è previsto il tirocinio (Titolo I, Capo III, Sezione V, art. 41 "Sorveglianza sanitaria)". Tale certificazione dovrà essere rilasciata qualora, dalla scheda di rilevazione dei rischi, risulti evidente la presenza di rischi specifici relativi alla mansione.
- 3.

Art. 9

La presente convenzione ha validità di 1 anno dalla data della sua sottoscrizione, eventuali rinnovi saranno approvati con appositi atti scritti.

Art. 10

La presente Convenzione, redatta in duplice copia, compilata in carta libera (art.16, tab.all.B d.p.r. n. 642/1972, modificato dal d.p.r. n. 955/1982) ha validità di 1 anno dalla data della sua sottoscrizione, eventuali rinnovi saranno approvati con appositi atti scritti.

Letto, approvato e sottoscritto

Rieti,_____

ASL Rieti
Il Direttore Generale
Dott. Mauro Maccari

Scuola di Analisi Transazionale SIFP
Rappresentante Legale
Dott.ssa Claudia Filipponi